



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.8.2012  
COM(2012) 439 final

2012/0213 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un quadro giuridico generale per una maggiore cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 6 ottobre 2011, il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato che l'autorizza ad avviare un negoziato con l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) al fine di concludere un accordo di cooperazione tra l'Unione europea (UE) ed Eurocontrol. Tale accordo dovrebbe riconoscere i principi del cielo unico europeo (*Single European Sky*: SES), in particolare il ruolo dell'UE in quanto regolatore unico per la gestione del traffico aereo (ATM) e l'utilizzo delle competenze tecniche di Eurocontrol per assistere l'UE nell'introduzione di miglioramenti per quanto riguarda l'ATM in Europa in conformità al quadro normativo del SES, nonché nell'attuazione e nello sviluppo del SES e delle altre politiche collegate (ambiente, cambiamenti climatici e ricerca). L'accordo dovrebbe inoltre facilitare un'ulteriore riforma istituzionale di Eurocontrol, ad esempio nello stabilire un nuovo tipo di rapporto tra Eurocontrol e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), e fornire un quadro normativo per questioni potenzialmente sensibili come la cooperazione civile-militare paneuropea.

Sulla base delle direttive di negoziato specificate nel mandato, il 24 aprile 2012 è stato siglato dalle due parti un progetto di accordo.

Il progetto di accordo proposto definisce i termini e le condizioni per una maggiore cooperazione tra l'UE e Eurocontrol al fine di assistere l'UE nell'attuazione e nello sviluppo dell'ATM in conformità al quadro giuridico del SES e alle connesse politiche dell'UE. Gli obiettivi sono: contribuire all'attuazione tempestiva e coerente del SES all'interno dell'UE e rispetto agli Stati che accettano di essere vincolati da quest'ultimo; facilitare la necessaria cooperazione civile-militare sull'ATM nell'ambito del SES e l'utilizzo delle competenze di Eurocontrol in queste aree; facilitare la partecipazione al SES degli Stati membri di Eurocontrol non appartenenti all'UE. Inoltre, il progetto di accordo mira ad assicurare le sinergie e a evitare duplicazioni delle attività dell'AESA su aspetti di ATM legati alla sicurezza e le questioni ambientali e a tener conto della dimensione pan-europea di Eurocontrol.

Il progetto di accordo proposto elenca le aree di cooperazione, concernenti l'attuazione del SES, di SESAR e di altre politiche UE collegate, che saranno ulteriormente definite in allegati distinti dell'accordo.

Il progetto di accordo proposto definisce le forme e i meccanismi di cooperazione e coordinamento tra le parti, tra cui le procedure di consultazione delle parti interessate. Un comitato misto istituito dall'accordo ne è responsabile per la gestione e il funzionamento. Inoltre, il finanziamento delle attività è definito in conformità alle regole applicabili ai rispettivi bilanci delle parti.

La Commissione propone al Consiglio di adottare:

- una decisione che autorizza la firma dell'accordo e la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore;

- dopo l'adozione della prima decisione, un'ulteriore decisione relativa alla conclusione dell'accordo in vista della sua entrata in vigore sulla base dell'approvazione del Parlamento europeo.

## **2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Entrambe le decisioni del Consiglio proposte si basano sull'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, la decisione del Consiglio sulla firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo si basa sull'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, mentre la decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo si basa sull'articolo 218, paragrafo 6.

L'accordo sull'accresciuta cooperazione tra l'UE e Eurocontrol è un efficace strumento giuridico vincolante che promuove la cooperazione tecnica tra le parti. Esso stabilisce un quadro giuridico generale che permette l'istituzione di attività di cooperazione nel campo dell'ATM e delle politiche ad essa collegate. L'accordo proposto non impone ulteriori oneri amministrativi o finanziari alle autorità degli Stati membri.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un quadro giuridico generale per una maggiore cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione europea ha negoziato a nome dell'Unione l'accordo che istituisce un quadro giuridico generale per una maggiore cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (in appresso "l'accordo").
- (2) L'accordo è stato firmato il (...), fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno che l'Unione approvi l'accordo.
- (4) È necessario stabilire le modalità procedurali relative alla partecipazione dell'Unione al comitato misto istituito dall'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'accordo che istituisce un quadro giuridico generale per una maggiore cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea è approvato a nome dell'Unione.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la(e) persona(e) abilitata(e) a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione ad esserne vincolata.

#### *Articolo 3*

In seno al comitato misto istituito dall'articolo 7 dell'accordo, l'Unione è rappresentata dalla Commissione.

#### *Articolo 4*

1. La Commissione, dopo aver consultato il comitato speciale nominato dal Consiglio, stabilisce la posizione che l'Unione deve assumere in seno al comitato misto, anche per quanto riguarda l'adozione degli allegati dell'accordo e degli emendamenti ai suddetti allegati.

2. La Commissione assume le eventuali iniziative appropriate a norma degli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell'accordo.

#### *Articolo 5*

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull'attuazione dell'accordo.

#### *Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*